

LXXXVI.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 246 cpv. 3

³Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono. Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo all'autorità di condono e contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.